



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG P.U. 141-1/2023

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - riunito nella camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Gennaro BEATRICE - Presidente f.f. rel.-

dr.ssa Rosa PADUANO - Giudice -

dr.ssa Rosa NAPOLITANO - Giudice -

nel procedimento unitario n. RG 141-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

**Amitrano Vincenzo** (C.F. MTRVCN77H15F839F), nato a Napoli (Na) il 15 giugno 1977 e **Rea Pasqualina** (C.F. REAPQL73D69F839R), nata il 29/04/1973 a Napoli, entrambi residenti in Volla (Na), via Arturo Toscanini n. 31, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Eugenia Iemmino, presso la quale elettivamente domiciliario in Poggiomarino (Na) alla Via A. Costa n.14;

ha pronunciato la presente

#### SENTENZA

LETTO il ricorso proposto dai coniugi Amitrano Vincenzo e Rea Pasqualina per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

RITENUTA la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, c. 2 CCII*, atteso che i ricorrenti sono residenti in Volla e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

RILEVATO che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

RITENUTO, pertanto, che gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, 1° comma, 2, 1° comma, lett. c) e 268, 1° comma, CCII, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

RITENUTO che i ricorrenti sono legittimati a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 66 CCII, in quanto coniugi conviventi, anche a prescindere dal fatto che il sovraindebitamento ha un'origine comune;

RILEVATO che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione necessaria al fine di ricostruire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, con l'inventario di tutti i beni, l'elenco dei creditori, comprensivo dell'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi e le entrate del nucleo familiare;

RILEVATO che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Giuseppina Ciccarelli, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

RILEVATO che non è applicabile al caso di specie il limite di 50.000,00 euro di debiti di cui all'art. 268 CCII, peraltro superato, in quanto il ricorso non è stato presentato da un creditore;

RITENUTO, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

RITENUTO che, giusta il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

RITENUTO che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti (il cui nucleo familiare è composto anche da due figlie nate nel 2005 e nel 2015) quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.600,00 (di cui € 650,00 per vitto, € 200,00 per le utenze, € 50,00 per l'automobile, € 580,00 per il canone di locazione, € 40,00 per TARI ed € 80,00 per spese mediche), con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

RITENUTO che il debitore Amitrano possa essere autorizzato a continuare ad utilizzare l'autovettura modello Ford Focus del 2006 targata FZ918FH, quale unico bene mobile registrato non incluso nella liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, in quanto bene dal ridotto valore commerciale e strettamente necessario ai relativi spostamenti personali e lavorativi;

**P.Q.M.**

LETTI gli artt. 268 e ss. CCI;

**DICHIARA**

**l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Amitrano Vincenzo** (C.F. MTRVCN77H15F839F), nato a Napoli (Na) il 15 giugno 1977 e **Rea Pasqualina** (C.F. REAPQL73D69F839R), nata il 29/04/1973 a Napoli;

#### **NOMINA**

La dott.ssa Rosa PADUANO Giudice Delegato per la procedura;

#### **NOMINA**

Liquidatore la dott.ssa Giuseppina CICCARELLI;

#### **ORDINA**

ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale nonché l'elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendoli che si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

#### **ORDINA**

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura modello Ford Focus del 2006 targata FZ918FH, quale unico bene mobile registrato non incluso nella liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, in quanto bene dal ridotto valore commerciale e strettamente necessario ai relativi spostamenti personali e lavorativi;

#### **DISPONE**

- che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro del ricorrente Amitrano sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Amitrano Vincenzo e Rea Pasqualina;

### **DISPONE**

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

### **DISPONE**

sospendersi il prelievo del quinto dello stipendio in favore di ITALCREDI Spa in virtù del contratto di finanziamento N.149727 stipulato dal predetto finanziatore e Amitrano Vincenzo in data 30/04/2021 (doc. 11);

### **DISPONE**

sospendersi la trattenuta sullo stipendio in favore di IBL – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA, in virtù del contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento stipulato dal predetto istituto e da Amitrano Vincenzo in data 29/03/2018 (doc. 10);

### **DISPONE**

CHE IL LIQUIDATORE:

1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

#### **DISPONE**

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

#### **DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Nola;

#### **DISPONE**

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

#### **MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2023.

Il Presidente est.

(dott. Gennaro BEATRICE)

R.E. 5/6/2023  
LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG P.U. 141-1/2023

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - riunito nella camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Gennaro BEATRICE - Presidente f.f. rel.-

dr.ssa Rosa PADUANO - Giudice -

dr.ssa Rosa NAPOLITANO - Giudice -

nel procedimento unitario n. RG 141-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

**Amitrano Vincenzo** (C.F. MTRVCN77H15F839F), nato a Napoli (Na) il 15 giugno 1977 e **Rea Pasqualina** (C.F. REAPQL73D69F839R), nata il 29/04/1973 a Napoli, entrambi residenti in Volla (Na), via Arturo Toscanini n. 31, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Eugenia Iemmino, presso la quale elettivamente domiciliario in Poggiomarino (Na) alla Via A. Costa n.14;

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

LETTO il ricorso proposto dai coniugi Amitrano Vincenzo e Rea Pasqualina per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

RITENUTA la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Volla e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

RILEVATO che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;



RITENUTO, pertanto, che gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, 1° comma, 2, 1° comma, lett. c) e 268, 1° comma, CCII, sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

RITENUTO che i ricorrenti sono legittimati a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 66 CCII, in quanto coniugi conviventi, anche a prescindere dal fatto che il sovraindebitamento ha un'origine comune;

RILEVATO che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione necessaria al fine di ricostruire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, con l'inventario di tutti i beni, l'elenco dei creditori, comprensivo dell'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi e le entrate del nucleo familiare;

RILEVATO che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Giuseppina Ciccarelli, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

RILEVATO che non è applicabile al caso di specie il limite di 50.000,00 euro di debiti di cui all'art. 268 CCII, peraltro superato, in quanto il ricorso non è stato presentato da un creditore;

RITENUTO, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

RITENUTO che, giusta il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

RITENUTO che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti (il cui nucleo familiare è composto anche da due figlie nate nel 2005 e nel 2015) quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.600,00 (di cui € 650,00 per vitto, € 200,00 per le utenze, € 50,00 per l'automobile, € 580,00 per il canone di locazione, € 40,00 per TARI ed € 80,00 per spese mediche), con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

RITENUTO che il debitore Amitrano possa essere autorizzato a continuare ad utilizzare l'autovettura modello Ford Focus del 2006 targata FZ918FH, quale unico bene mobile registrato non incluso nella liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, in quanto bene dal ridotto valore commerciale e strettamente necessario ai relativi spostamenti personali e lavorativi;

**P.Q.M.**

LETTI gli artt. 268 e ss. CCI;

**DICHIARA**



**l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Amitrano Vincenzo** (C.F. MTRVCN77H15F839F), nato a Napoli (Na) il 15 giugno 1977 e **Rea Pasqualina** (C.F. REAPQL73D69F839R), nata il 29/04/1973 a Napoli;

#### **NOMINA**

La dott.ssa Rosa PADUANO Giudice Delegato per la procedura;

#### **NOMINA**

Liquidatore la dott.ssa Giuseppina CICCARELLI;

#### **ORDINA**

ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale nonché l'elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendoli che si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

#### **ORDINA**

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura modello Ford Focus del 2006 targata FZ918FH, quale unico bene mobile registrato non incluso nella liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, in quanto bene dal ridotto valore commerciale e strettamente necessario ai relativi spostamenti personali e lavorativi;

#### **DISPONE**

- che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro del ricorrente Amitrano sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Amitrano Vincenzo e Rea Pasqualina;



**DISPONE**

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

**DISPONE**

sospendersi il prelievo del quinto dello stipendio in favore di ITALCREDI Spa in virtù del contratto di finanziamento N.149727 stipulato dal predetto finanziatore e Amitrano Vincenzo in data 30/04/2021 (doc. 11);

**DISPONE**

sospendersi la trattenuta sullo stipendio in favore di IBL – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA, in virtù del contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento stipulato dal predetto istituto e da Amitrano Vincenzo in data 29/03/2018 (doc. 10);

**DISPONE**

CHE IL LIQUIDATORE:

1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

**DISPONE**

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Nola;

**DISPONE**

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2023.

Il Presidente est.

(dott. Gennaro BEATRICE)

